



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Deliberazione n. 83 del 04.11.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER L'EMISSIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER IL BIENNIO 2025-2026, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **15:00** con partecipazione da remoto, tramite collegamento in videoconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Unione dei comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia da remoto in videoconferenza approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 del 28 settembre 2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANNA MILENA	Presidente	Presente
CINTI MONICA	Vice Presidente	Presente
DALL'OMO DAVIDE	Assessore	Presente
PARMEGGIANI ROBERTO	Assessore	Presente
RUGGERI MATTEO	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Direttore RUMPIANESI DANIELE che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, il Sig. RUGGERI MATTEO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Richiamata la legge regionale 02.04.1996 n. 6 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993” che disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei al fine di tutelare un prodotto considerato importante per la tutela ambientale e demanda agli Enti delegati la disciplina del numero dei tesserini e i relativi costi con riferimento agli ambiti territoriali di propria competenza;

Richiamato il combinato disposto dell'articolo 3 della legge regionale 02.04.1996 n. 6 e dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 30.07.2015 n. 13, che delegano le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per il territorio delle aree protette e ai Comuni e alle loro Unioni per il restante territorio, ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per cui le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati;

Dato atto che la raccolta dei funghi epigei spontanei può essere effettuata da chiunque ne abbia titolo o l'autorizzazione che si realizza con il rilascio di apposito tesserino che l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha già predisposto in ottemperanza alle direttive regionali;

Sottolineato che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 02.04.1996 n. 6 prevede che l'Unione dei Comuni possa avvalersi della collaborazione dei Comuni al fine di rendere più agevole il rilascio dei tesserini;

Preso atto che l'“Accordo tra l'Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'emissione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei per il biennio 2023-2024, ai sensi della legge regionale n. 6/1996”, è in scadenza il 31 dicembre 2024 e si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo dello stesso;

Esaminato l'“Accordo tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'emissione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei per il biennio 2025-2026, ai sensi della legge regionale n. 6/1996”, che non contiene modifiche sostanziali rispetto al precedente accordo biennio 2023-2024 né comporta oneri finanziari a carico dell'ente;

Ritenuto, al fine di dare continuità alle azioni intraprese, di approvare l'accordo;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 28.10.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la “Convenzione “Bologna Funghi” tra enti delegati del territorio della Città Metropolitana di Bologna in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei biennio 2025-2026”, ai sensi della legge regionale 02/04/1996 n. 6”;

Visto:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Unione;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e

sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l' "Accordo tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'emissione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei per il biennio 2025-2026, ai sensi della legge regionale n. 6/1996", che qui si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - ai Comuni aderenti, unitamente al materiale necessario al rilascio dei tesserini;
 - alla Regione Emilia Romagna;
3. di autorizzare il responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane alla sottoscrizione dell'accordo autorizzandolo ad apportarvi modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie;

Successivamente con votazione unanime e palese allo scopo di consentire ai servizi competenti l'adozione dei successivi provvedimenti di cui questo atto è presupposto

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Verbale del **04.11.2024**

Il Presidente
RUGGERI MATTEO

Il Segretario verbalizzante
RUMPIANESI DANIELE



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Proposta N. 2024/1595 del 04/11/2024
AREA FUNZIONI MONTANE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER L'EMISSIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER IL BIENNIO 2025-2026, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE E.Q.

Sandro Bedonni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Proposta N. 2024/1595 del 04/11/2024
AREA FUNZIONI MONTANE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER L'EMISSIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER IL BIENNIO 2025-2026, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *favorevole* in merito alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

Fabiana Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER L'EMISSIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER IL BIENNIO 2025-2026, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996

PREMESSO

- che la legge regionale 02/04/1996 n. 6 *“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993”* disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei al fine di tutelare un prodotto considerato importante per la tutela ambientale e demanda agli Enti delegati la disciplina del numero dei tesserini e i relativi costi con riferimento agli ambiti territoriali di propria competenza;
- che il combinato disposto dell'articolo 3 della legge regionale 02/04/1996 n. 6 e dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 30/07/2015 n. 13, che delegano le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per il territorio delle aree protette e ai Comuni e alle loro Unioni per il restante territorio, ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati;
- che la raccolta dei funghi epigei spontanei può essere effettuata da chiunque abbia titolo o ne abbia l'autorizzazione, in quest'ultimo caso l'autorizzazione avviene con il rilascio di apposito tesserino che l'Unione dei Comuni Valli del

Reno, Lavino e Samoggia ha già predisposto in diverse tipologie in ottemperanza alle direttive regionali;

- che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 02/04/1996 n. 6 prevede che le Unioni dei Comuni possano avvalersi della collaborazione dei Comuni al fine di rendere più agevole il rilascio dei tesserini;
- che a seguito di incontri istituzionali i Comuni in oggetto hanno manifestato la loro disponibilità all'erogazione gratuita di detti tesserini;
- la Comunità Montana Valle del Samoggia, ora Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, con atto consiliare n. 33 del 27/06/1996, esecutivo, ha approvato le norme attuative della legge regionale n. 6/1996;

TRA I SIGNORI:

- _____ in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione stessa n. ____ del _____;
- _____ in rappresentanza del Comune di Casalecchio di Reno ed in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune stesso n. ____ del _____;
- _____ in rappresentanza del Comune di Monte San Pietro ed in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune stesso n. ____ del _____;
- _____ in rappresentanza del Comune di Sasso Marconi ed in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune stesso n. ____ del _____;
- _____ in rappresentanza del Comune di Valsamoggia ed in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune stesso n. ____ del _____;
- _____ in rappresentanza del Comune di Zola Predosa ed in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune stesso n. ____ del _____,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

I Comuni in oggetto si obbligano a:

- rilasciare le varie tipologie di tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei negli orari di apertura al pubblico;
- compilare diligentemente i tesserini in ogni sua parte secondo le istruzioni impartite dall'Unione dei Comuni;
- rilasciare i tesserini previa verifica dell'effettivo pagamento del corrispettivo al tesserino richiesto, il versamento dovrà avvenire mediante sistema PagoPa accedendo al portale dell'Unione.

Il funzionario preposto dovrà richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento e acquisire, prima del rilascio, l'idonea documentazione come definita dall'Unione dei Comuni;

- rendicontare all'Unione dei Comuni, entro il 31 gennaio, la situazione dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;
- nominare un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Unione dei Comuni;
- divulgare alla cittadinanza, nei modi più opportuni, ogni notizia utile in ordine all'applicazione della legge regionale n. 6/1996 secondo quanto disposto dall'Unione dei Comuni;

ART. 2

L'Unione dei Comuni si impegna alla corretta distribuzione ai Comuni dei tesserini e alla verifica degli adempimenti a carico dei Comuni stessi nonché ad un adeguato supporto informativo in ordine alla legge regionale n. 6/1996 e di quanto disposto dai propri organi in materia.

L'Unione dei Comuni consegnerà al Comune, per la distribuzione, i tipi di tesserini che gli organi competenti valuteranno più opportuni.

ART. 3

L'Unione dei Comuni, se necessario, promuoverà incontri per sondare le problematiche e recepire gli eventuali suggerimenti da parte dei Comuni al fine di ottimizzare il rilascio dei tesserini.

ART. 4

Il presente accordo non è oneroso e ha durata dal 01/01/2025 sino al 31/12/2026, può essere modificato o integrato dalle parti con adozione di apposito atto e può essere revocato salvo preavviso di sessanta giorni, con rendicontazione dell'attività svolta e restituzione dei tesserini invenduti all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____ in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

_____ in rappresentanza del Comune di Casalecchio di Reno

_____ in rappresentanza del Comune di Monte San Pietro

_____ in rappresentanza del Comune di Sasso Marconi

_____ in rappresentanza del Comune di Valsamoggia

_____ in rappresentanza del Comune di Zola Predosa